COMUNE DI FORANO

Via del Passeggio 2 - 02044 FORANO (RI) P.IVA 00109320572

☎ 0765/570020 Fax 0765/570684

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di dicembre nella sede comunale di Forano Si è svolto l'incontro tra

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA composta dei signn.

Dott. Mirco Chini, Segretario comunale del Comune di Forano
Falcidi Armando Responsabile del servizio personale

Nominati giusta deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 25 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Sign. Massimiliano De Santis , CGIL FP
Sign. Valter De Santis , UIL FP

RSU AZIENDALE

Malizia Mauro

Le parti, in applicazione dell'art. 40 comma 1 del D lgs n. 165/2001 e smi in cui si prevede che " La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché alle materie relative alle relazioni sindacali" richiamano l'oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello locale.

ART 1 Obiettivi del CCDI

Oggetto del presente contratto integrativo è la ripartizione delle risorse decentrate aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità e di quelle aventi le caratteristiche di eventualità e variabilità, si è ispirata epr tale ruolo all'interno di uno scenario sempre più variabile, i cui fattori critici di successo sono rappresentati dal valore delle competenze , della responsabilità della

velocità di azione , per rispondere alle esigenze dell'Amministrazione pubblica e dell'utenza in tempi adeguati.

Il presente contratto scaturisce quindi dalla volontà delle parti di realizzare per le materie oggetto di contrattazione così come previsto dai CCNL un disegno omogeneo all'interno delle più ampie politiche di gestione del personale

L'accordo decentrato si prefigge di raggiungere i seguenti effetti:

- Garantire la continuità e gli standard di efficienza nell'erogazione di particolari servizi ricolti ai cittadini attraverso l'utilizzo di istituti di flessibilità quali la reperibilità o tramite servizi programmati;
- Premiare ciascun dipendente in relazione al grado di raggiungimento , da parte e delle strutture organizzative comunali, dei livelli di performance correlati agli obiettivi stabiliti per l'anno 2017, tenuto conto dell'apporto individuale fornito da ciascun dipendente nel processo di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 2 risorse disponibili

Con determinazione del Responsabile del servizio personale n. 66 del 11/12/2018 sono state costituite le risorse integrative decentrate relative al 2017, che risultano come appresso quantificate

Totale risorse stabili	25710,65
Totale risorse variabili	1500,00
Totale generale risorse	27210,65
Di cui da contrattare	7640,70
Rinviati da anno 2016	622,65
Totale	8263,35

Utilizzo fondo 2017

PROGRESSIONI ORIZZONTALI	14988,30
Indennità di comparto	3724,00
Indennità di rischio	1020,00
Indennità disagio	700,00
Fiera mensile	3000,00
Specifiche Responsabilità	3500,00
Residuano	1063,35

ART. 3

La somma di € 1063,35 viene portata a residui ed integrerà il fondo anno 2018.
La sottoscrizione della presene pre intesa verrà considerata sottoscrizione definitiva qualora il revisore dei conti emetta parere favorevole

La parte Pubblica si impegna alla costituzione del fondo anno 2018 entro la data del 31.12.2018 e le parti concordano per l'annualità 2018 di utilizzare gli istituti del vecchio CCNL e di discutere il nuovo CCDI parte normativa nei primi mesi del 2019 con l'entrata in vigore dello stesso dalla data del 1.1.2019.
Le parti si aggiornano per la discussione relativa al fondo 2018 per il giorno 14 gennaio 2019, ore 10,00.

ART.4 incentivi tecnici

Le parti concordano con i criteri del Regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche allegato al presente verbale

Art 5 Tempi di realizzazione dell'accordo

Il presente accordo verrà inviato al Revisore dei conti per il prescritto parere in ordine alla certificazione

UIL FPL

FP CGIL

PRESIDENTE

COMUNE DI FORANO

Via del Passeggio 2 - 02044 FORANO (RI)- Tel.0765-570020-- Fax 0765-570684

posta@pec.comune.forano.ri.it

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
Art.113 D. Lgs. 18.04.2016, n°50

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° ..... DEL .....

UIL FPL

FP CGIL

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Costituzione e gestione del fondo

Art. 4 - Gruppo di Lavoro

Art. 5 – Atto di incarico

Art. 6 - Informazione e pubblicità

Art. 7 - Rapporti con altri enti

Art. 8 - Calcolo del Fondo

Art. 9 - Calcolo del Fondo per l'innovazione

Art. 10 - Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FFsingolo)

Art. 11 - Ripartizione del FF del singolo intervento (FFsingolo(i)) tra le varie attività

Art. 12 - Liquidazione

Art. 13 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Art. 14 – Entrata in vigore

Art. 15 - Disposizioni finali

Art. 1
Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"):
*2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non e' previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione. 3. **L'ottanta per cento** delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 4. **Il restante 20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*
L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni."

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016:

12. Il soggetto responsabile dell'unita' organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalita' organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonche' verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennita' di risultato. La valutazione di suddetta attivita' di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.

Infine l'art. 102 c. 6 D. Lgs 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: *6. Per effettuare le attivita' di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e' determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, e' individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.*

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

A) "PROGETTO": il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.

B) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui all'Art.31 del D. Lgs 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.

C) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato/i della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista/i firmerà/nno il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.

D) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11 del presente regolamento, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.

E) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D. Lgs 50/2016.

F) "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4 del presente regolamento.

G) "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D. Lgs 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta), leasing, contratto di disponibilità ecc.).
H) "SERVIZI": le attività di cui all'allegato IX del D. Lgs 50/2016. In qualsiasi modo realizzata.
I) "FORNITURA" mera acquisizione di materiale a piè d'opera, di attrezzature, strumentazioni meccanici ed informatici, arredi apparecchiature, automezzi ecc. In qualsiasi modo realizzata.
J) "FONDO": Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.
K) "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3
Costituzione e gestione del Fondo

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture.
In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto esecutivo deve essere previsto lo stanziamento per la costituzione del Fondo nella misura del _2__%[1] dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.
Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

Art. 4
Gruppo di Lavoro

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 7), secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.
All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.
Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, di ufficio direzione lavori e di collaudatore nel caso di lavori pubblici, di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità, nel caso di forniture e servizi, ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, della Centrale Unica di Committenza o di altri Enti Pubblici.

Art. 5
Atto di incarico

Nell'atto di incarico viene:

1 Massimo 2.

a) Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
b) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
c) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Dirigente/Responsabile di Servizio dell'area che svolge le funzioni di supporto.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto all'art. 12.

Art. 6
Informazione e pubblicità

L'Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza semestrale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 7
Rapporti con altri Enti Pubblici

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.
Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Art. 8
Calcolo del Fondo

Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire per l'anno precedente (F anno x).
Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche (ΣC anno x); l'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.
Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici; sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi di importo superiore a 10.000,00 euro.
Per i contratti di lavori pubblici vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara); per gli altri contratti vale l'anno di affidamento del contratto.

Art. 9
Calcolo del Fondo per l'innovazione

Il 20% del Fondo (F anno x), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al F anno x.

Art. 10
Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FFsingolo)

L'80% del Fondo (F anno x) costituisce il Fondo per **Funzioni Tecniche** dell'anno x (FF anno x). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FF è pari al 100%.

Ai sensi dell'art. 113 c. 5 D. Lgs 50/2016, per i compiti svolti dal personale della Centrale Unica di Committenza, nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori servizi e forniture, per conto di questo Ente, viene destinata una quota del 25_ %. [2] del FF.

Il FF anno x è ripartito tra i singoli interventi da finanziare sulla base della seguente proporzione:

FFsingolo(i)= (FF anno x /ΣC anno x) *C(i);

Dove:

FFsingolo(i) è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche dell'intervento (i)

FF anno x è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche calcolato secondo quanto previsto al comma 1

ΣC anno x è la somma degli importi degli interventi ammessi all'incentivo, calcolato ai sensi dell'art. 8

C(i) è l'importo del contratto (i) determinato come previsto all'art. 8.

Art. 11
Ripartizione del FF del singolo intervento (FFsingolo(i)) tra le varie attività

La ripartizione del FFsingolo(i) tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

1. Verifica preventiva dei progetti: dal 5%
2. Responsabilità di Procedimento: dal 45%
3. Direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione: dal 40%
4. Collaudatore statico ove necessario dal 5%
5. Collaudo tecnico/amministrativo o C.R.E. , ovvero di verifica di conformità: dal 5%

La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici.

Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 5) deve essere pari a 100.

Nel caso una o più attività non vengano svolte, la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.

2 Non superiore al 25.

La ripartizione del FFsingolo(i) è operata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.
Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art. 12
Liquidazione

a) La liquidazione del FFsingolo per le attività indicate ai punti da 1 a 2 dell'art. 11 verrà disposta:
1. per il 50% dell'importo dovuto, alla stipula del contratto;
2. per il restante 50% dell'importo dovuto, all'emissione del certificato di collaudo statico e tecnico/amministrativo o Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) , ovvero ad avvenuta verifica di conformità.

b) La liquidazione del FFsingolo per le attività indicate al punto 3 dell'art. 11 verrà disposta:
1. per il 100% dell'importo dovuto, all'emissione del certificato di collaudo statico e tecnico/amministrativo o C.R.E. , ovvero ad avvenuta verifica di conformità.
2. Per la direzione dei lavori, della durata superiore ai 12 mesi è ammessa la liquidazione in rate, commisurate all'importo degli stati di avanzamento emessi nel corso dell'anno.
3. Per la direzione dell'esecuzione, relativa a servizi e forniture della durata superiore ai 12 mesi, è ammessa la liquidazione in rate semestrali posticipate, subordinatamente all'adozione dei provvedimenti di liquidazione delle prestazioni regolarmente eseguite.

c) La liquidazione del FFsingolo per le attività indicate ai punti da 4 a 5 dell'art. 11 verrà disposta:
1. per il 100% dell'importo dovuto, all'emissione del certificato di collaudo tecnico/amministrativo o C.R.E. , ovvero ad avvenuta verifica di conformità.

Prima di effettuare le liquidazioni del FFsingolo(i), sarà verificato il rispetto dei tempi e dei costi per l'applicazione di decurtazioni per eventuali scostamenti.
Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il FFsingolo(i), viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.
Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 50/2016, il FFsingolo(i) viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.
Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.
In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.[3]

Art. 13
Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Il Fondo per l'innovazione di cui all'art. 9, sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dal D. Lgs. 50/2016.

3 La norma non disciplina cosa succede nel caso si verifichi tale situazione ed in particolare non precisa che ciò che non viene corrisposto (per il superamento di detto limite) costituisce economia di spesa, come invece si premura di precisare nel paragrafo successivo (nel caso di prestazioni non svolte dai dipendenti).
Si ritiene pertanto che non corrispondere, mai, tale incentivo possa costituire indebito arricchimento. in quanto non esplicitamente suffragato da alcuna norma.
Naturalmente quanto esposto costituisce un'interpretazione, ma al momento non si è a conoscenza di pareri contrari.

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016[4] e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.4.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/4/2016.

Art. 15
Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo n°50/2016 e, alle disposizioni vigenti in materia.

4 Deliberazione Corte dei Conti – sezione delle Autonomie n. 18 del 2/5/2016 ed anche delibera 11/2015 del 24/3/2015, che ha superato la diatriba di interpretazione tra le varie sezioni regionali di controllo (Lombardia 13/11/2014 n. 300, Basilicata 12/2/2015 n. 3, Emilia Romagna n. 183/2014), sorte a seguito delle modifiche al Fondo incentivante del D.Lgs. 163/2006.

COMUNE DI FORANO

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
al contratto integrativo anno 2017
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

PARTE I: La relazione illustrativa

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Sottoscrizione ipotesi ripartizione fondo risorse decentrate anno 2017 12-12-2018
Periodo temporale di vigenza		Anno 2017
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): - il Segretario Comunale - Mirco Chini - Presidente - la Responsabile dell' area personale - Falcidi Armando Organizzazioni sindacali : - Cgil - Sig. De Santis Massimiliano - UIL - sign.de Santis Valter RSU: Malizia Mauro
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo risorse decentrate anno 2017 b) Le delegazioni trattanti si riuniscono per definire l'accordo per la ripartizione delle risorse per la incentivazione della produttività del personale e il miglioramento dei servizi.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	**Intervento dell'Organo di controllo interno.** **Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.**	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Non ancora si procede con l' invio della presente al fine di acquisire la certificazione di cui all' art. 40 e 40-bis del D.Lgs. 165/2001
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. Certificazione ancora non acquisita, vedasi punto precedente
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? Deliberazione della Giunta comunale n. 59/2017 (si allega copia) I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 10 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009 il Piano degli obiettivi di cui all'allegato A, componente fondamentale per concludere la programmazione economico-finanziaria definendo, di conseguenza, il ciclo della performance attraverso la seguente documentazione: Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi;
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Delibera Giunta comunale n. 29 del 15.05.2017 L'Amministrazione ha approvato il programma triennale per la trasparenza e l' integrità 2018-2020, come sezione interna del P.T.P.C. 2017-2019

		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì. L'Amministrazione garantisce la massima trasparenza attraverso la pubblicazione delle informazioni previste dalla normativa vigente. Queste procedure, date le dimensioni dell'Ente, determinano un appesantimento delle attività ordinarie; in ogni caso i dipendenti sono coinvolti in un processo di costante aggiornamento del sito istituzionale.
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Si I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 14, comma 6 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009). Per quanto riguarda il punto in esame si specifica che sono in itinere le procedure per la redazione della relazione sulle performance e che successivamente, questa verrà validata dall'organismo di valutazione.
Eventuali osservazioni		

I.2 - Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

- € 3500,00 per specifiche responsabilità di procedimento attribuite d n. 2 unità di personale di cat.C che operano rispettivamente nell'area tecnica e Finanziaria
- € 1020,00 indennità di rischio nella misura di € 30,00 mensili per 11 mensilità a n. unità operai autisti incardinati nell'area tecnica e tecnico manutentiva
- Produttività gestione fiera mensile in favore di n. 3 operai inquadrati nell'area tecnica per la fiera mercato che si svolge per una volta al mese nella Frazione di Gavignano;

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

Le risorse per la contrattazione decentrata dell'anno 2017 (escluse le destinazioni fisse e vincolate, come ad es. indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) vengono erogate sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI EROGAZIONE ADOTTATI:

- INDENNITA' ART 17 , legata all'effettivo svolgimento della funzione di Responsabile del procedimento che dovrà essere attestata dal Responsabile del Servizio dell'area di appartenenza e da decreto di individuaizone preventivo.

INDENNITA' PER RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO € 3500,00

• *criteri di attribuzione*: Individuazione preventiva

- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità la separazione di fasi del procedimento amministrativo*
- *Verifica finale circa l'effettivo svolgimento della funzione*

***Indennità o compenso** per " ATTIVITA' DI RISCHIO " (QUATTRO DIPENDENTI COPINVOLTI con funzioni esterne)*

- *descrizione: l'esercizio di attività che presentano fattori di rischio, correlate all'utilizzo di macchine operatrici complesse*
- *Importo massimo previsto nel fondo € 1020,00*
- *Riferimento alla norma del CCNL: art. 58 commi 1, 2, 3 e 4 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996 -*
- *criteri di attribuzione: giorni di presenza in servizio, quindi ESCLUSO il mese di congedo ordinairo*
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità/compenso in relazione anche all' interesse specifico per la collettività: migliorare i servizi esterni*

***Progetto** "PRODUTTIVITA' COLLETTIVA" 8QUATTRO DIPENDENTI COINVOLTI) € 3000,00*

- *descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività*: Verifica accessi, pulizia aree fiera mercato mensile.
- *criterio di remunerazione: valutazione di attività per mezzo di relazione del responsabile del servizio, legata sia alle presenze che al raggiungimento circa la realizzazione della fiera, al'accesso degli operatori commerciali e la pulizia delle aree*

c) Gli effetti abrogativi impliciti

Il Contratto Integrativo di riferimento non determina effetti abrogativi impliciti di alcuna norma contrattuale relativa a precedenti Contratti Integrativi stipulati.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia* e *premialità* ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e all'assunzione di specifiche responsabilità, come definiti nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performancein coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche*

Il Contratto Integrativo di riferimento non prevede nuove progressioni economiche per l'anno 2016.

PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 è stato costituito con determinazione n. 83 del 31/12/2016 , per un totale di Euro 27210,65 in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato:

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili	25710,65
Risorse variabili	**1500,00**
TOTALE + € 622,65 dal 2016	**27995,65**

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € **32.051,06** e sono così determinate:

- Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all'art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Descrizione	Importo
Unico Importo consolidato fondo anno 2003 (art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004)	**25710,65**

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati:

risorse variabili insetine nell'anno 2015 e confermate per l'anno 2016	**€ 1500,00**
TOTALE	

Taglio per riduzione ai sensi dell' art. 1, comma 236,
della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) per cessazione n. 1 unità di personale avvenuta nell'anno 2015 4,35% pari ad € 124,51

TOTALE RISORSE STABILI ..... € 25710,65

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili che alimentano il fondo per l'anno 2017 sono:

Descrizione	Importo
Risorse variabili	€ 1500,00
TOTALE	**€ 1500,00**

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

- Nel fondo anno 2017 sono state applicate decurtazioni Lo stesso è comunque in linea con il fondo 2016 nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 il quale all' art. 23, comma 2 prevede: "*a decorrere dal 1 gennaio 2017 l' ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, (...), non può superare il corrispondente importo determinato per l' anno 2016*".

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse sottoposte a certificazione	Importo
Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	25710,65
Risorse variabili (totale della sezione II)	**1500,00**
Totale fondo	**27210,65**

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	3724,00
Progressioni orizzontali storiche (art. 17. comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999)	14988,30
Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e dell'area vigilanza ai sensi del CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7, CCNL 1/04/1999)	

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000)	
Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 5/10/2001)	
Retribuzione di posizione e risultato posizioni organizzative - in enti con dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 1/04/1999)	
Altro.....	
TOTALE	**18712,30**

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

Descrizione	Importo
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/04/1999)	1020,00
Indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1/04/1999)	700,00
Indennità particolari responsabilità cat. B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999)	3500,00
Indennità particolari responsabilità uff. anagrafe, stato civile, ecc. (art. 17,comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000)	
Indennità responsabilità personale vigilanza - Enti senza cat. D (art. 29, comma 8, CCNL 14/09/2000)	
Compensi produttivita' individuale e collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 1/04/1999)	3000,00
Incentivi previsti da disposizioni di legge (art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999)	
Altro.....Rinvio esercizo successivo	1063,35
TOTALE (DI CUI € 662,65 RECUPERO RICORSE NON CONTRATTATE ANNO 2016	**9283,35**

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (totale della sezione I)	
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III)	
TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (N.B.: deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I - Costituzione del Fondo)	**€27995,65**

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- *Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità*

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro 25710,92 (destinazioni vincolate e storiche + destinazioni vincolate per l'espletamento dei servizi) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro 25710,92

-

.

- *Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)*

Il Contratto Integrativo di riferimento non prevede nuove progressioni economiche per l'anno 2017.

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione
Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Dal rendiconto della gestione per l'anno 2016 risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo Fondo per le risorse decentrate.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Forano li 18-12-2018

IL RESPONSABILE SERVIO PERSONALE

Falcidi Armando

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Antonino Amata
Comune di Forano (Ri)
Revisore unico
Verbale n. 15 del 31/12/2018

Oggetto: contratto collettivo decentrato integrativo anno 2017. Parere in ordine alla costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2017.

Il Revisore Unico del Comune di Forano (Ri) Dott. Antonino Amata è chiamato a verificare la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigente di comparto con i vincoli di bilancio e di rilasciare la certificazione.

Visti:
-l'art. 5, comma 3, del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 1/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004,
- gli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- le circolari della RGS n. 20 del 8/05/2015, n. 17/2015 e n. 25/2012;

Esaminata l'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo del personale non dirigente parte economica 2017, sottoscritta dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale in data 12/12/2018 e sottoposta alla mia attenzione il 21/12/2018 dal Responsabile del Servizio del Personale Falcidi Armando.
Vista la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo del Comune di Forano (Ri), come prescritto dall'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001, sottoscritta dal Segretario Comunale Dott. Mirco Chini e redatta secondo lo schema predisposto e reso noto dal MEF- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 25 del 19/07/2012;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sottoscritto dal Dirigente del Servizio del Comune di Forano (Ri);
Verificati:
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi contrattuale del 12/12/2018 con i vincoli di bilancio;
- la coerenza e la correttezza della compilazione delle sezioni e voci delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria;
- la correttezza e la compatibilità con le norme di legge e della contrattazione collettiva nazionale sia per quanto riguarda la costituzione del fondo (inclusi i risparmi da anno precedente, le varie voci di salario accessorio stabili e variabili), sia per quanto riguarda le norme dell'ipotesi di contratto collettivo decentramento integrativo oggetto del presente controllo;
Riscontrato che le spese per il personale consentono di rispettare l'obbligo imposto dal comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e s.m.i. relativamente al contenimento progressivo della spesa del personale;

ESPRIME

Parere favorevole all'Ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo del personale non dirigente sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e di parte sindacale in data 12/12/2018, con l'allegata relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, coerente con le normative di legge e di Contratto Collettivo Nazionale, da sottoporre all'esame della Giunta Comunale,

Dott. Antonino Amata
Registro ODCEC AA_010384
Registro Revisore Legale 160194

ATTESTA

1. la compatibilità dei costi previsti nell'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo con i vincoli di bilancio e con gli appositi stanziamenti di bilancio;

2. il rispetto dei vincoli imposti dall'art. 9 comma 2-bis della Legge n. 122/2010 e s.m.i. in ordine all'ammontare complessivo del Fondo delle risorse decentrate e la correttezza delle decurtazioni operate e consolidate, nonché la riduzione in proporzione alla riduzione di personale;

3. la corretta applicazione delle norme di legge e di contrattazione collettiva nazionale, che incidono sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori e sui vincoli meritocratici per la distribuzione del salario accessorio, sia della costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente sia di tutte le norme dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo sottoscritta il 12/12/2018.

Roma, 31 dicembre 2018

Il Revisore Unico
Dott. Antonino Amata

Dott. Antonino Amata
Registro ODCEC AA_010384
Registro Revisore Legale 160194